

Agenzia delle Entrate riscossione: stop a cartelle di pagamento e pignoramenti fino al 30 giugno

Decreto Sostegni bis.

24 Maggio 2021

Francesca Russo

Differita di 2 mesi l'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate. È quanto si legge nel testo del Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio scorso, contenente una serie di misure in favore di imprese, lavoratori professionisti e giovani colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Riscossione: sospesi cartelle e pignoramenti

L'articolo 9 del Decreto Sostegni bis, intitolato "*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017*", prevede che fino al **30 giugno** restano **sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento**, dagli **avvisi di addebito** e dagli **avvisi di accertamento esecutivi** affidati all'Agente della riscossione, nonché l'**invio di nuove cartelle** e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione.

Sono, altresì, sospesi fino al **30 giugno** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (**19/5/2020**), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **sogetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

La notizia è presente anche sul sito della stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Restano **sospese**, inoltre, le **verifiche di inadempienza** che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Cosa succede per gli atti e i provvedimenti adottati dal primo maggio alla data di entrata in vigore del Decreto

Tutti gli **atti e i provvedimenti** eventualmente **emessi** dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione fra il **primo maggio e l'entrata in vigore del Decreto restano**, comunque, **validi**, anche se sospesi, (nel senso che i loro effetti, come quelli di tutti gli atti, sono sospesi fino al 30 giugno). Quindi, il lasso temporale rimasto scoperto rende, comunque, efficaci i provvedimenti fiscali adottati in questo periodo.

Rottamazione cartelle

Mentre, non cambia nulla per le **rate di rottamazione ter**, per le quali continua a valere la proroga del Decreto Legge 41/2021. Quindi, **per le rate scadute nel 2020**, ci sarà tempo fino al **31 luglio 2021** per procedere con il pagamento, senza perdere i benefici della definizione agevolata. Si applicano i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del Decreto Legge 119/2018. Il **pagamento** dovrà, quindi, avvenire **entro il 9 agosto 2021**.

Per quelle in scadenza nel 2021 (con termine quindi al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio), si potrà attendere invece fino al **30 novembre 2021**.

Sono previsti i cinque giorni di tolleranza per il termine del **30 novembre 2021**. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il **6 dicembre 2021**.

***TAG:** riscossione, Covid-19, Decreto Sostegni bis, cartelle esattoriali, coronavirus, rottamazione cartelle, Fisco, Agenzia delle Entrate*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
